

DOCUMENTO "A"

RAPPORTO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**1. LA POLITICA DEL TRASFERIMENTO DI MATERIALE D'ARMAMENTO.**

Il quadro normativo di riferimento in materia di controllo sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali d'armamento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 e dal suo regolamento di attuazione D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93.

Nel corso del 2003 la norma – con legge 17 giugno 2003 n. 148 - è stata aggiornata per dare concreta esecuzione all'Accordo Quadro, sottoscritto tra la Francia, la Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Italia sulla ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa.

1.1 GENERALITÀ

L'adesione ai trattati dell'Unione Europea e dell'Alleanza Atlantica e l'attiva partecipazione ai consessi internazionali e multilaterali costituiscono i fondamenti della politica estera e di difesa dell'Italia.

In questo quadro di riferimento si colloca il trasferimento dei materiali per la difesa e la cooperazione commerciale ed industriale con gli Stati membri delle due entità politiche. Tale cooperazione consente di soddisfare i prioritari e condivisi bisogni di sicurezza e difesa e risponde alle esigenze di acquisire i sistemi più idonei ed avanzati, interoperabili con le forze armate della NATO e della UE.

Le forniture di prodotti militari verso Paesi al di fuori dell'UE e dell'Alleanza Atlantica sono autorizzate unicamente in base alla loro rispondenza ai principi ed ai disposti della normativa nazionale¹ ed alle determinazioni dei fori internazionali cui l'Italia partecipa.

I controlli sulle transazioni inerenti i prodotti militari rappresentano un'attività particolarmente complessa e delicata.

In un contesto mondiale in continua evoluzione, essi devono coniugare il diritto a soddisfare le legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite con le esigenze di contrasto al riarmo convenzionale e non convenzionale. I controlli contribuiscono altresì alla protezione della tecnologia più avanzata e sofisticata sviluppata e realizzata

¹ Tali forniture, rivolte a soddisfare legittime esigenze di difesa e di sicurezza riconosciute dalla Carta delle Nazioni Unite (art. 51), sono ulteriormente vagliate alla luce di una serie di parametri (popolazione, PIL, rapporto PIL/difesa, spesa per la difesa pro capite) qualora lo Stato ricevente sia destinatario di aiuti pubblici allo sviluppo da parte dell'Italia.

del comparto industriale per la difesa, dalla cui tutela dipende in parte anche la nostra stessa sicurezza.

Il settore industriale del materiale per la difesa e sicurezza, sebbene di dimensioni inferiori rispetto a quelli dei Paesi europei nostri tradizionali partner industriali (Regno Unito, Francia, Germania), rappresenta un *patrimonio tecnologico, produttivo ed occupazionale* non trascurabile per l'economia del Paese.

Nel loro insieme, le aziende del settore esprimono notevoli capacità di ricerca e innovazione riuscendo a collocarsi in alcuni settori in posizioni di reale eccellenza con importanti ricadute in campo civile e sono altamente competitive a livello internazionale, in particolar modo verso mercati tecnologicamente molto evoluti come quelli europeo e nordamericano, dando un significativo contributo al settore dell'esportazione e alla bilancia dei pagamenti.

1.2 LA LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185.

Con la legge 9 luglio 1990, n. 185 sono stati introdotti nella legislazione nazionale i principi, i divieti ed i vincoli ai quali deve essere uniformata l'azione politica del Governo in materia di controllo delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.

a. I principi, i divieti ed i vincoli.

I principi sono enunciati all'interno dell'art. 1 della legge quando sancisce che le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento, la cessione di licenze di produzione, devono essere:

- conformi alla politica estera, di difesa e di sicurezza dell'Italia, regolamentate secondo i principi della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali;
- effettuate esclusivamente da aziende iscritte al Registro Nazionale delle Imprese e solo con governi esteri o con imprese dagli stessi preventivamente autorizzate.

L'art. 1, stabilisce anche una serie di *divieti e vincoli* cui le Amministrazioni competenti devono attenersi nel rilasciare le autorizzazioni all'esportazione.

In particolare introduce *specifici divieti* ad effettuare transazioni commerciali con l'estero qualora:

- manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali;
- abbiano come oggetto tipologie di materiali come le armi chimiche, biologiche o nucleari, quelli idonei alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. A questi sono state aggiunte, successivamente alla pubblicazione della legge, le mine antiuomo e le bombe a frammentazione (c.d. cluster bombs) che, sulla base della Convenzione di Ottawa, non possono neppure essere costruite.

L'art. 1 vieta, altresì, le operazioni di esportazione quando:

- i materiali siano destinati a paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le delibere del Consiglio dei Ministri, da adottare previo parere delle Camere;
- nel paese di destinazione la politica delle autorità governative risulti in contrasto con i principi dell'art. 11 della Costituzione Italiana;
- nei confronti di un determinato paese sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese vengano perpetrate, da parte dei relativi governi, gravi violazioni delle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite o dell'Unione Europea;
- in un paese, tra quelli beneficiari degli aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, venga accertato che le autorità governative destinano al bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese.

b. I Dicasteri competenti e le procedure amministrative.

La legge n. 185/90 stabilisce nel dettaglio le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è attribuita, a vario titolo, la competenza di contribuire al perfezionamento dell'iter istruttorio e l'autorità a rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di import ed export dei materiali per la sicurezza e difesa:

- o una prima fase, **direttiva e di indirizzo**, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)². Dopo la soppressione del CISD, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto l'attribuzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la funzione sia esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio;
- o una seconda fase, **istruttoria**, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- o una terza fase, **consultiva**, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa a seconda del caso possono o devono chiedere il parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185³;

² Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di "formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento".

³ Il parere del Comitato è *facoltativo* per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UE; *obbligatorio* per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

- una quarta fase, che attiene alla **formalizzazione del provvedimento autorizzativo** ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;
- un'ultima fase, di **controllo**, finalizzata ad accertare la puntuale ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di Legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere. Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra Nato e UE.

c. I Materiali.

La normativa individua in modo univoco i materiali⁴ che devono essere considerati quali materiali d'armamento, distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti, come quelli ad "alta tecnologia", suscettibili di uso duale⁵.

In *Allegato A* sono riportate le categorie dei materiali d'armamento, individuate ai sensi della legge e degli accordi e regimi internazionali sottoscritti dall'Italia.

L'elenco dei materiali d'armamento è stabilito con Decreto ministeriale dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati ed è aggiornato in base allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali.

⁴ Trattasi di materiali che per requisiti o caratteristiche tecnico costruttive sono destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

⁵ Trattasi di materiali destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare.

d. Le Esclusioni

I casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di legge sono in essa stabiliti, in particolare sono escluse/i:

- le **esportazioni temporanee** effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 9 lettera a)];
- le **esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato**, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, [art. 1 comma 9 lettera b)];
- i **transiti** di materiali d'armamento ed equipaggiamento **tra i paesi NATO**, [art. 1 comma 9 lettera c)].

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, [art. 1 comma 8 lettera a)].

e. La normativa per le armi piccole e leggere

Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge: le armi sportive e da caccia e le relative munizioni, le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e le munizioni comuni da sparo di cui all'art. 2 della legge 110/75; le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.⁶

Per tali materiali le autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed il controllo delle operazioni sono demandate al Ministero dell'Interno.

1.3 IMPEGNI ED INIZIATIVE INTERNAZIONALI IN MATERIA DI COOPERAZIONE MULTILATERALE PER IL CONTROLLO DEGLI ARMAMENTI.

Numerosi sono i *fora* e le iniziative multilaterali per la cooperazione internazionale nel settore del controllo e monitoraggio dei trasferimenti di

⁶ Recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

materiali d'armamento cui l'Italia partecipa attivamente (Nazioni Unite, OSCE, Intesa di Wassenaar, Unione Europea, ecc.).

Le principali iniziative con ampi risvolti sull'applicazione della legge 185/90, sono:

a. In ambito Nazioni Unite :

è stato costituito (1991) un **Registro Internazionale dei trasferimenti di armi convenzionali**, che ha lo scopo di promuovere la reciproca fiducia e sicurezza fra gli Stati, nonché focalizzare l'attenzione della Comunità Internazionale sull'accumulo destabilizzante di materiale d'armamento.

L'Italia partecipa attivamente all'aggiornamento del registro, comunicando ogni anno le informazioni necessarie.

b. In ambito Unione Europea:

in data 13 dicembre 2008 è stata pubblicata sulla G.U. dell'Unione Europea la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio Europeo dell'8 dicembre 2008 che definisce “Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” e che ha sostituito⁷ il Codice di Condotta dell'Unione Europea. sulle “esportazioni di armi”.

Si tratta di un documento più articolato del Codice di Condotta che, in quanto Posizione Comune del Consiglio Europeo, assume un carattere vincolante per gli Stati membri, per il conseguente aggiornamento delle rispettive normative nazionali.

Tale documento si pone come obiettivo il rafforzamento politica della politica di controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari dell'Unione europea.

La Posizione Comune del Consiglio si compone fondamentalmente di due parti:

- nella prima vengono definiti gli 8 criteri volti a fissare le linee guida che devono presiedere alla valutazione delle singole istanze di esportazione e all'eventuale emissione, in determinate circostanze, di provvedimenti di diniego;
- nella seconda sono contenute le misure operative finalizzate ad individuare specifiche previsioni e seguiti operativi a tali azioni di valutazione, mediante meccanismi specifici di consultazione.

⁷ Vedasi considerando (15) della Posizione Comune 2008/944/PESC.

La Posizione Comune del Consiglio europeo ha mantenuto gli otto criteri valutativi già fissati nel preesistente Codice di Condotta e basati sui principi definiti durante i Consigli Europei di Lussemburgo (29 giugno 1991) e di Lisbona (26-27 giugno 1992) e così sintetizzabili:

- Primo Criterio: **Rispetto degli Obblighi e degli Impegni Internazionali** degli Stati Membri ed in ambito internazionale.
- Secondo Criterio: **Rispetto dei diritti umani** nel Paese di destinazione finale e del diritto internazionale umanitario da parte di tale paese.
- Terzo Criterio: **Situazione interna del Paese di destinazione finale** in termini di esistenza di tensioni o di conflitti armati.
- Quarto Criterio: **Mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale.**
- Quinto Criterio: **Sicurezza Nazionale degli Stati membri**, dei loro territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato Membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici ed alleati,.
- Sesto Criterio: **Comportamento del Paese acquirente** riguardo alla Comunità Internazionale, in particolare per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze ed il rispetto del Diritto Internazionale.
- Settimo Criterio: **Sussistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari** possano essere sviate all'interno del Paese acquirente o **riesportate** a condizioni non ammissibili.
- Ottavo Criterio: **Necessità che le esportazioni di armi siano compatibili con la capacità tecnica ed economica** del Paese destinatario.

Oltre ad indicazioni di carattere generale, con cui si realizza un maggiore rafforzamento della cooperazione e della convergenza nel quadro della PESC, la risoluzione affronta punti più specifici quali:

- possibilità per agli Stati membri di applicare politiche nazionali più restrittive;
- trasmissione delle informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza accompagnata da motivazioni dettagliate;
- rilascio di licenza preventivamente rifiutata da uno Stato Membro; deve essere oggetto di preventiva consultazione con lo Stato/Stati

Membri che hanno negato l'autorizzazione e corredato da una dettagliata motivazione;

- necessità di rilasciare il certificato di destinazione finale o altra documentazione previa adeguata verifica e/o autorizzazione ufficiale rilasciata dal paese di destinazione;
- trasmissione in via riservata da parte di ciascun Stato membro agli altri Stati membri di una relazione annuale sulle sue esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, specificando altresì la modalità di applicazione della posizione comune in tale ambito;
- maggiore incoraggiamento degli Stati membri per l'applicazione dei criteri della posizione comune verso gli altri Paesi esportatori di tecnologia e attrezzature militari;
- necessità che le legislazioni nazionali consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature militari incluse nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE;
- manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di attrezzature militari, che fornisce orientamenti, riveduti periodicamente, per l'applicazione della posizione comune.

c. Il Wassenaar Arrangement.

L'intesa di Wassenaar (1996)⁸ è un accordo multilaterale per il controllo dell'export di armi convenzionali, materiali e tecnologie a duplice uso, con cui si intende contribuire alla stabilità e alla sicurezza regionale .

Le complesse attività tecnico-diplomatiche di questo organismo al quale aderiscono 40 Paesi e che ha sede a Vienna, mirano ad armonizzare ed a rendere sempre più trasparenti le politiche di esportazione e di controllo degli Stati membri partecipanti sulle esportazioni, con il precipuo obiettivo di limitare l'accumulo destabilizzante di armamenti convenzionali in determinate aree considerate a rischio.

⁸ Il nuovo regime succede al "COordinating COmmittee for Multilateral export control (COCOM)" che, dopo la fine guerra fredda, risultava avere intese ed utilizzare meccanismi superati dal corso degli eventi storici. Con l'Intesa di Wassenaar si è realizzata una più ampia partecipazione di Paesi uniti nell'obiettivo di ottenere il più ampio consenso per contribuire alla sicurezza ed alla stabilità regionale ed internazionale.

d. Il Gruppo di Lavoro COARM.

Il COARM, gruppo di lavoro istituito in seno al Consiglio Europeo, è nel tempo diventando il principale strumento di coordinamento e armonizzazione delle politiche nazionali di controllo delle esportazioni di materiali d'armamento e duali.

Il sistema di notifica dei dinieghi e lo scambio diretto di informazioni in seno al Gruppo di Lavoro "COARM", sugli orientamenti degli Stati membri in tema di forniture militari a Paesi terzi e sulla situazione di Paesi o aree di più accentuate sensibilità o instabilità, hanno già fatto compiere passi significativi verso un maggior coordinamento delle politiche esportative tra gli Stati membri dell'Unione Europea ed una crescente armonizzazione e convergenza delle politiche di controllo dei trasferimenti di materiale d'armamento verso Paesi terzi.

1.4 IL CONTROLLO SUI TRASFERIMENTI DEI MATERIALI D'ARMAMENTO

Nel corso del 2010, a fronte di un contesto internazionale caratterizzato dall'aggravarsi di conflitti e da nuove forme di attività terroristiche, è stata avvertita l'esigenza di accentuare le azioni governative di controllo e restrizione, sia nei confronti delle autorizzazioni relative ai prodotti per la difesa sia per i trasferimenti di materiali, tecnologie e servizi considerati di valenza strategica, in particolare le armi ed i prodotti di duplice uso.

Tali azioni che rispondono al concetto di tutela degli interessi di sicurezza nazionale, sotto l'aspetto politico, economico e militare, ed hanno acquisito un ruolo determinante nella più ampia tematica della sicurezza internazionale, le cui strategie contro i programmi di proliferazione delle armi di distruzione di massa sono sempre più affidate ai maggiori organismi internazionali - quali l'Unione Europea, le Nazioni Unite - ed ai Regimi internazionali di non proliferazione. In tale settore, il Ministero degli Affari Esteri ha continuato a svolgere nel 2010 iniziative di contrasto all'esportazione e riesportazione da Paesi terzi (cosiddette "triangolazioni") di beni e tecnologie sensibili a duplice uso, civile e militare, suscettibili di impiego in programmi di produzione di armi di distruzione di massa NBC e dei loro vettori.

L'azione amministrativa dei vari Dicasteri anche nel 2010 è stata finalizzata ad autorizzare le imprese del settore ad operare secondo i principi, i vincoli ed i divieti previsti dalla normativa nazionale e dai fori internazionali ai quali l'Italia partecipa attivamente. In particolare, per i divieti derivanti dalla

materia degli embarghi e delle violazioni dei diritti umani, adottati dagli organismi internazionali indicati dalla legge, dall'applicazione di ulteriori dettami quali *l'individuazione dei Paesi che eccedono nelle spese militari rispetto alle proprie esigenze di difesa*.

a. Embarghi e misure restrittive.

L'Unione Europea, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU e l'OSCE aggiornano periodicamente la lista dei Paesi nei cui confronti sono stati elevati embarghi per la vendita di armi.

Si riporta in *Allegato B* l'elenco dei Paesi oggetto di embargo⁹.

L'Amministrazione, nel rilasciare o negare le autorizzazioni all'esportazione/importazione dei materiali d'armamento, tiene altresì conto del rispetto dei diritti umani nei Paesi potenziali acquirenti dei materiali d'armamento¹⁰.

Tale valutazione si basa sulle determinazioni delle Nazioni Unite, dell'UE e dell'OSCE.

Si riporta in *Allegato C* l'elenco, elaborato dall'ONU, dei Paesi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o che destano preoccupazione sotto tale profilo.

b. Azione politico-amministrativa svolta in campo nazionale.

b.1 Coordinamento amministrativo.

L'UCPMA, in strettissima collaborazione con i Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa e tutti gli altri Dicasteri ed Agenzie direttamente interessati alla materia, ha continuato nella sua opera di coordinamento interministeriale per individuare soluzioni condivise delle diverse problematiche di carattere procedurale emergenti dall'attività delle Amministrazioni direttamente coinvolte nell'applicazione della legge 185/90.

Nel corso del 2010 le Amministrazioni:

- o hanno definito alcune procedure ed elementi documentali necessari per l'esportazione verso Paesi terzi di materiale prodotto nell'ambito di specifici programmi intergovernativi ed in particolare un'analisi ed una valutazione della partecipazione industriale italiana al programma a guida americana F-35 Joint

⁹ Considerati ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera c) della legge 185/90.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 1 comma 6 lettera d) della legge 185/90.

Strike Fighter, destinato a produrre ed acquisire una nuova linea di velivoli da attacco al suolo;

- sono state rafforzate dal Ministero dell'economia e delle finanze azioni e procedure per migliorare il servizio fornito all'utenza per ridurre i tempi amministrativi per l'emissione delle autorizzazioni per le operazioni bancarie. Al fine per offrire assistenza operativa e consulenza giuridica agli operatori bancari ed alle altre amministrazioni in merito a specifiche tematiche di carattere finanziario è stato ulteriormente ampliato, altresì, il servizio fornito attraverso l'account di posta elettronica: dt.dir5.legge185@tesoro.it;
- hanno dato concretezza al concerto interministeriale di periodica valutazione della congruità della spesa militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti allo sviluppo. Esteri-Difesa hanno aggiornato la valutazione della congruità della spesa militare di 9 Paesi beneficiari di aiuti allo sviluppo, ai fini dell'eventuale applicazione dell'art.1, comma 6, punto e) della Legge 185/90;
- sulla base delle proposte del Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa – è proseguita l'attività di revisione e monitoraggio della lista dei programmi di coproduzione internazionale (*Allegato D*). Tali programmi sono il frutto di stabili, consolidate ed integrate relazioni politico-militari con governi facenti parte della NATO e della UE e da rapporti industriali sempre più stretti di natura transnazionale con Paesi per lo più europei.

Come indicato in molte delle relazioni precedenti, questi programmi intergovernativi sono caratterizzati da **finanziamenti pluriennali da parte dei Governi** con il meccanismo del “*work share - cost share*”. In sostanza, i pagamenti effettuati dai Governi alle Agenzie internazionali responsabili di un programma si trasformano in contratti per le imprese degli stessi Paesi nel rispetto di criteri strettamente proporzionali.

Pertanto, i contratti assegnati alle imprese nazionali nel quadro dei programmi intergovernativi, corrispondendo ad esborsi effettuati per l'approvvigionamento di sistemi d'arma destinati alle Forze Armate nazionali, non possono essere considerati un'operazione commerciale di pari natura di quelle effettuate in semplice vendita verso l'estero.